



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 63 del 21/02/2023 – 07/04/2023</b> <b>Udienza pubblica del 21/02/2023</b>
<b>Massima:</b>	<p><b>Titolo</b> Giustizia amministrativa - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana - Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana - Potere del Presidente della Regione Siciliana di discostarsi dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS), sottoponendo motivata richiesta alla Giunta regionale - Difformità di disciplina dell'istituto siciliano rispetto a quello nazionale - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo</b> E' dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24, della Costituzione - l'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato) nel giudizio promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. La norma impugnata dispone che «Qualora il Presidente della Regione non intenda decidere il ricorso in maniera conforme al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, con motivata richiesta deve sottoporre l'affare alla deliberazione della Giunta regionale.». In sede di ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, dunque, la disposizione censurata stabilisce che, diversamente dall'omologo rimedio nazionale, il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) ha natura non vincolante. Per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'art. 14, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) – come modificato dall'art. 69, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) – dispone, infatti, che la decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto dal Presidente della Repubblica su proposta del ministro competente, conforme al parere del Consiglio di Stato. Non sussistono, infatti, differenze tra i due istituti idonee a giustificare una tale disparità di trattamento. Né tale disparità appare in alcun modo riconducibile ai</p>



	<p>profili di autonomia speciale di cui gode la Regione Siciliana. Siffatta contrazione del corredo di rimedi e garanzie riconosciuto al ricorrente in sede di ricorso al Presidente della Regione Siciliana, rispetto a colui che si avvale dell'omologo rimedio nazionale è in contrasto con l'art. 3, della Costituzione e, senza idonea giustificazione, si riflette negativamente sulla tutela dei diritti e degli interessi legittimi di cui all'art. 24, della Costituzione.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 9, comma 5, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Artt. 3 e 24 della Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> Art. 14, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, come modificato.</p>

**Redattore: Alessandra Ferrante**

**Visto**

**Firmato Avv. Bologna**

